AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

AL CONSIGLIO DI BACINO "POLESINE"
c.a. RASA ERNESTO BONIOLO
PEC: atopolesine@pec.it

AL CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE
C.A. RASA FRANCESCO CORVETTI
PEC: ATOBACCHIGLIONE@LEGALMAIL.IT

Oggetto

Fascicolo n.901 e 1995) da citare nella corrispondenza - Domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing* n. 901 del 14.05.2018 e 1995 del 03.05.2019 Preavviso di rigetto di cui al punto 5.5 delle Linee guida n. 7 -Delibera n. 951/2017.

Con riferimento alle richieste di iscrizione in oggetto, assunte rispettivamente al protocollo ANAC n. 40655/2018 n. 35416/2019 contraddistinte dai numeri di fascicolo sopra emarginati, premesso che le domande presentate da codesti enti sono relative ai soci dello stesso organismo *in house*, la ACQUEVENETE spa, soci che peraltro non sono stati puntualmente indicati nelle due domande, al termine dell'attività istruttoria svolta sulla documentazione allegata alle domande e quella ulteriormente inviata sono emerse criticità e carenze dei requisiti del regime di in *house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. 175/2016 ai fini dell'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori di cui all'articolo 192, comma 1, del d.lgs. 50/2016, che di seguito si rappresentano.

Relativamente al tema della rappresentanza di tutti i soci negli organi decisionali necessaria per il rispetto delle previsioni dell'articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che prevede per i casi di controllo analogo congiunto che "*gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti*", lo statuto della ACQUEVENETE spa prevede un sistema per la nomina dei consiglieri di amministrazione che appare non idoneo ad assicurare il rispetto della norma su riportata.

Difatti, all'articolo 15, detto statuto dopo aver indicato le modalità di costituzione e presentazione di liste da sottoporre al voto dell'assemblea, prevede che *"La nomina degli amministratori richiede la maggioranza assoluta del capitale sociale della Società. Qualora dopo due votazioni consecutive nessuna lista abbia riportato la maggioranza assoluta del capitale sociale, si procede ad una votazione di ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto il*

UFFICIO QUALIFICAZIONI STAZIONI APPALTANTI
T +39 06 367231 Via Marco Minghetti, 10
W www.anticorruzione.it 00186 - Roma

maggior numero di voti rappresentanti il capitale sociale, nella seconda votazione." Appare del tutto evidente che, con tale modalità di scelta dei consiglieri, quantomeno i comuni aderenti alla o alle liste risultanti minoritarie vedono esclusa la partecipazione dei propri rappresentanti dal consiglio di amministrazione in contraddizione con la prescrizione del citato dell'articolo 5, comma 5, lettera a). Il problema descritto non viene mitigato neanche dalle previsioni della *CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO DA PARTE DEI COMUNI SOCI DI ACQUEVENETE S.P.A.* che solo per il primo mandato prevede l'impegno alla presentazione di una lista unica condizionata da un criterio territoriale. E' pertanto necessaria la adozione di un sistema di nomina che includendo criteri plurimi (ad es oltre al capitale, il territorio, la classe demografica, il voto per teste etc.) o significativi incrementi dei quorum deliberativi permetta a tutti i soci di esprimere anche solo potenzialmente un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione.

Le descritte carenze, se non eliminate, non permettono pertanto l'iscrizione del Consorzio nell'elenco in oggetto.

Si invita, ai sensi del punto 5.5 delle linee guida n. 7, codesta spettabile amministrazione a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nel termine di 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione, quale attestata dalla ricevuta di consegna della posta certificata. Si sottolinea che codesta spettabile amministrazione con le controdeduzioni può impegnarsi a eliminare le cause ostative all'iscrizione medesima nel termine massimo di 60 giorni dall'invio delle stesse controdeduzioni.

Tutti i documenti potranno essere inviati alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it.

Il Dirigente dell'Ufficio

Alberto Zaino

ALBERTO ZAINO 08.04.2021 16:23:05 UTC

UFFICIO QUALIFICAZIONI STAZIONI APPALTANTI

T +39 06 367231

W www.anticorruzione.it

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma